

Garante Regionale dei diritti della persona

La tutela dei diritti delle persone minori d'età.
Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento
con particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo

7 novembre 2016

Il bullismo: la responsabilità civile e penale

Avv. Liala Bon



Il bullismo

Una definizione giuridica di bullismo non esiste.

Si possono definire come bullismo le prepotenze, le prevaricazioni dirette o indirette soprattutto tra pari - da singoli o da gruppi - caratterizzate dalla tendenza a ripetersi nel tempo, dall'intenzionalità delle condotte e dalla presenza di uno squilibrio di potere - fisico o di personalità - tra il bullo e la vittima.

Alcuni di questi agiti costituiscono atti di “devianza” non penalmente rilevanti, altri costituiscono fattispecie di reato.



Il bullismo

La devianza minorile si manifesta in genere in comportamenti asociali o antisociali, espressione di un rifiuto di valori condivisi e/o della violazione di precetti che consentono lo sviluppo della persona e della convivenza civile.

Nel tempo la devianza minorile si è identificata nel vagabondaggio, nella tossicodipendenza, nell'alcolismo, nel bullismo/cyberbullismo, nelle fughe da casa, ...

Situazioni queste eterogenee, ma strettamente collegate a fattori deficitari individuali, familiari, ambientali o più genericamente sociali, che spesso si intersecano tra loro.

Disagio, disadattamento e quindi devianza possono essere le fasi diverse di un unico processo involutivo del minore, che richiede interventi “recuperativi” da parte della famiglia, dei servizi deputati alla tutela dei minori, dell'autorità giudiziaria.

La responsabilità civile

Dai comportamenti dei bulli possono derivare responsabilità civili ai sensi dell'articolo

- 2043 cc “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”
- 2046 cc “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui l'ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa”
- 2047 cc “In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”

La responsabilità civile

- 2048 cc “ Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi ...

I precettori .. sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto”.



La responsabilità civile

Giurisprudenza

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli sia soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa impartendo l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza (Cass. Civ. n.26200/12).

Con una corretta educazione possono essere prevenuti episodi di bullismo (Cass. Civ. n.9509/07).

Il riconoscimento della responsabilità del genitore non affidatario è voluto affinché egli continui ad occuparsi del figlio, vigili sulla condotta dello stesso anche senza la presenza fisica, condivida e controlli le scelte del genitore collocatario (Cass. Civ. n.5751/88).

La responsabilità civile

Giurisprudenza

Non è sufficiente per la scuola la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma deve dimostrare d'aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose (Cass. Civ. n.2657/03; Trib. Milano n.8081/13).

La responsabilità della scuola attiene alla mancata adozione di provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari .. anche nello svolgimento di attività ricreative al fine di impedire l'evento dannoso (Cass. Civ. n.11751/13).



La responsabilità penale

Gli atti di bullismo possono integrare varie fattispecie di reato.

La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) ed origina dalla commissione di un reato, ossia da una condotta commissiva od omissiva (elemento oggettivo), prevista e descritta dalla legge, sorretta da dolo o colpa (elemento soggettivo).

Imputabile è colui che ha la capacità d'intendere e di volere (art. 85 cp); non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto 14 anni (art. 97 cp); è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva la capacità d'intendere e di volere (art. 98 cp).

La responsabilità penale

Al bullo può essere ascritto il reato di

- MOLESTIA (art. 660 cp)
- DIFFAMAZIONE (art. 595 cp)
- MINACCIA (art. 612 cp)
- ESTORSIONE (art. 629 cp)
- PERCOSSE (art. 581 cp) e/o LESIONI (art. 582 cp)
- ISTIGAZIONE AL SUICIDIO (art. 580 cp)
- VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609 octies cp)
- DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600 quater cp)
- ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis cp)
- SOSTITUZIONE DI PERSONA (art. 494 cp)

La responsabilità penale

Oltre al bullo possono essere chiamati in correità altri minori che rivestono negli atti di bullismo i ruoli di

- aiutanti, in quanto contribuiscono attivamente alla messa in atto dei reati;
- sostenitori, in quanto - pur non partecipando materialmente al fatto - sostengono il bullo manifestando approvazione;
- osservatori, in quanto con la loro azione omissiva rinforzano il fatto.



La responsabilità penale

La responsabilità penale per fatti di bullismo può essere ascritta anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (insegnante, dirigente, personale ATA, operatore del servizio sociale, ..) in caso di omessa denuncia di reato perseguibile d'ufficio di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa della sua funzione o servizio (art. 361 e 362 cp).

Si tratta di una responsabilità omissiva propria.

Peraltro, il personale scolastico riveste una posizione di garanzia (che origina dall'art. 2048 cc) rispetto ai minori affidati, rilevante ai sensi dell'art. 40 cp: quest'ultima norma prevede che *“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

Si tratta di una responsabilità omissiva impropria.